



***Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 51 del 24/02/2025***

Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Settore Gestione risorse umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore: Dott.ssa Monica Catellacci

***Oggetto: Accoglimento della domanda di dimissioni dal servizio per avvenuto raggiungimento del diritto alla pensione denominata "Quota 100", presentata dal dipendente Soldani Fabrizio, con decorrenza dal giorno 01.09.2025 (ultimo giorno lavorativo il 31.08.2025)***

**Natura dell'atto:** *non immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## La Responsabile del Settore Gestione risorse umane

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n. 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 28 del 03.02.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ed i successivi decreti di proroga;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05.08.2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Vista la domanda di dimissioni dal servizio per avvenuto raggiungimento del diritto alla pensione denominata “Quota 100”, come prevista ai sensi della Legge n. 26 del 28/03/2019, registrata al protocollo dell'Agenzia con n. 14289 in data 20.02.2025, presentata da parte del dipendente Soldani Fabrizio (matricola n. 802), in servizio a tempo indeterminato nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, con profilo professionale di Collaboratore amministrativo – professionale, assegnato alla Direzione Amministrativa, con la quale lo stesso comunica il preavviso di sei mesi per l'accesso alla pensione denominata “Quota 100” (allegato depositato agli atti dell'ufficio competente), come prevista ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, con cessazione dal servizio a decorrere dal giorno 01.09.2025 (ultimo giorno lavorativo il 31.08.2025);

Visto il testo coordinato dell'art. 14 del D.L. 28.01.2019, n. 4, con la Legge di conversione 28.03.2019, n. 26, dal titolo “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”, il quale al comma 1 dispone che “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Visto l'art. 14, comma 3. del D.L. n. 4/2019 nel testo coordinato, nel quale viene disposto che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;

Visto anche il comma 6. lettera a) dello stesso art. 14 sopra citato, nel quale viene specificato che i dipendenti pubblici che hanno maturato entro il 29.01.2019 i requisiti contributivi ed anagrafici già sopra dettagliati, possono accedere al trattamento pensionistico dalla data del 01.08.2019 e vista altresì la lettera b) del medesimo comma 6, nel quale è disposto che gli stessi dipendenti che conseguono i requisiti citati dalla data del 30.01.2019, ovvero dal giorno successivo alla entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, maturano il diritto alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico decorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti e comunque non prima della data

già indicata per tale tipologia di lavoratori del 01.08.2019 e, visto anche il medesimo art. 14 al comma 1 dove è stabilito che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data;

Considerato altresì il disposto della lettera c) sempre dello stesso comma 6. dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 nel testo coordinato con la relativa Legge di conversione nel quale viene precisato che la domanda di collocamento a riposo per ottenere il diritto alla "pensione quota 100", deve essere presentata all'Ente di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

Tenuto conto che il dipendente interessato, alla data di cessazione dal servizio, risulta avere maturato entro il triennio di vigenza di tale trattamento pensionistico, denominato "Quota 100", i requisiti anagrafici e contributivi previsti ed ha presentato all'Agenzia la citata domanda di collocamento a riposo nel termine di preavviso semestrale;

Visto quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), secondo il quale «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti», come indicato nella sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con decreto del Direttore generale n. 15 del 31.01.2025;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di provvedere all'accoglimento della richiesta di dimissioni dal servizio, come da comunicazione registrata con protocollo n. 14289 del 20.02.2025, presentate nel rispetto del periodo di preavviso semestrale da parte del dipendente Soldani Fabrizio (matricola n. 802), in servizio a tempo indeterminato nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, con profilo professionale di Collaboratore amministrativo – professionale, assegnato alla Direzione amministrativa, per avvenuta maturazione dei requisiti previsti per accedere alla pensione definita "Quota 100", ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, con cessazione dal servizio a decorrere dal giorno 01.09.2025 (ultimo giorno lavorativo il 31.08.2025), prendendo atto della relativa domanda di pensione presentata alla sede Inps competente in data 20.02.2025 mediante l'assistenza dell'Ente di Patronato Inca;
2. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

La Responsabile del Settore Gestione risorse umane

Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 21/02/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 21/02/2025
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 21/02/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 24/02/2025